

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2021

EVENTI



13.05.2021

Working Group Intellectual Property, 2. incontro 2021

(riservato alle aziende socie della AHK Italian)

Ora: 16:00-18:00 - Online su Microsoft Teams

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italian.

Per registrarsi, è sufficiente cliccare **qui**

INDICE

DIRITTO SOCIETARIO

- ITALIA:** I poteri rappresentativi nella società a responsabilità limitata Pagina **5**
GERMANIA: Importanza della lista dei soci nella GmbH Pagina **5**

DIRITTO DEL LAVORO

- ITALIA:** Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegrazione
obbligatoria del lavoratore Pagina **6**

DIRITTO SINDACALE

- ITALIA:** Il permesso sindacale utilizzato per finalità difformi non sempre
giustifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Pagina **6**

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- ITALIA:** L'imposta sui servizi digitali in Italia. Pagina **7**
GERMANIA: Agevolazioni alle imprese, prorogato quadro temporaneo. Pagina **7**

MERGERS & ACQUISITIONS

- ITALIA:** Rivalutazione dei beni d'impresa in funzione dell'incremento del
valore aziendale. Pagina **8**

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- ITALIA:** Novità in materia di vidimazione del formulario di identificazione dei
rifiuti. Pagina **8**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- ITALIA:** Neo-residenti e partecipazioni estere Pagina **9**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

- ITALIA:** Gli Advance Price Agreements per la definizione dei prezzi di
trasferimento Pagina **9**

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

- ITALIA:** Antiriciclaggio: obbligo per le società di segnalare i propri titolari
effettivi al Registro delle Imprese Pagina **10**

INDICE

| | | |
|------------------|---|------------------|
| | DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI | |
| ITALIA: | Giusta causa di recesso in caso di tentativo dell'agente di storno dei collaboratori del preponente | Pagina 11 |
| GERMANIA: | Risoluzione del contratto di agenzia per la perdita dei diritti di vendita . . | Pagina 11 |
| | DIRITTO DELLA PRIVACY | |
| ITALIA: | Telemarketing – il Garante italiano sanziona società di telecomunicazioni per 4,5 milioni di Euro | Pagina 12 |
| | TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY | |
| ITALIA: | Digital Services Tax: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate | Pagina 12 |
| | DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE | |
| ITALIA: | Diritto dei brevetti nel settore delle calzature: il caso Birkenstock . . | Pagina 13 |
| GERMANIA: | Libertà di panorama e droni | Pagina 13 |
| | APPALTI | |
| ITALIA: | Turbativa d'asta negli appalti pubblici: cresce l'attenzione sugli strumenti per la lotta alla collusione | Pagina 14 |
| | REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA | |
| ITALIA: | Occultamento o distruzione di documenti contabili | Pagina 14 |
| | CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO | |
| ITALIA: | Sulla quantificazione dei danni in caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore | Pagina 15 |
| GERMANIA: | Metodo "Monte Carlo" per tutti? Obblighi fallimentari rientrano in vigore dal 1° maggio | Pagina 15 |
| | ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI | |
| ITALIA: | Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di indizi di reato. . | Pagina 16 |
| | IVA E DAZI | |
| ITALIA: | IVA su accordi transattivi | Pagina 16 |
| | RETAIL & REAL ESTATE | |
| ITALIA: | Il contratto di affitto di azienda/ramo di azienda | Pagina 17 |

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: I POTERI RAPPRESENTATIVI NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Una recente sentenza del Tribunale di Roma (sentenza del 10.09.20) rappresenta l'occasione per ripercorrere il tema dell'opponibilità ai terzi del difetto del potere di rappresentanza degli amministratori di società a responsabilità limitata e della clausola statutaria di rappresentanza congiuntiva.

Al centro del ragionamento del giudice vi è la tesi della fonte legale dell'investitura rappresentativa degli amministratori, secondo la quale il potere di rappresentanza viene attribuito indistintamente e per legge a tutti gli amministratori e compete perciò a ciascun singolo amministratore in forma disgiunta: ciascun amministratore ha di conseguenza il potere di vincolare da solo la società indipendentemente dal regime di amministrazione prescelto.

Sulla base di tale presupposto, il Tribunale ritiene che la regola della firma congiunta costituisca una scelta organizzativa della rappresentanza e va pertanto ascritta al novero di quelle "limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina" di cui al co. 2 dell'art. 2475bis lett. c). Ne consegue che la violazione della regola di firma congiunta, anche se pubblicata, è inoppugnabile ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.



V. S. Wagner



A. Mascotti

Avv. e RAin (Associate Partner) Dr. Vanessa S. Wagner | vanessa.wagner@roedl.com

Avv. Angelika Mascotti (Associate) | angelika.mascotti@roedl.com

Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner

GERMANIA: IMPORTANZA DELLA LISTA DEI SOCI NELLA GMBH

Da una sentenza della Corte di Cassazione federale (sentenza II ZR 391/18 del 26.01.21) si deduce nuovamente l'importanza della lista dei soci nella GmbH (S.r.l. di diritto tedesco). Di regola vale: solo chi è iscritto nella lista dei soci presso il Registro delle imprese può effettivamente rivendicare i propri diritti di un socio. Viceversa, chi non risulta (o non risulta più) iscritto, non può in via generale esercitare alcun diritto dei soci. Nel caso di specie, i soci di una GmbH avevano fra l'altro deliberato il ritiro della quota sociale dell'attore e il recesso per giusta causa dal suo contratto di servizio. In seguito è stata presentata al Registro delle imprese una nuova lista dei soci, che non contemplava più l'attore. Successivamente le delibere prese in precedenza sono state riconfermate da una ulteriore assemblea dei soci. L'attore ha agito in giudizio avverso le delibere. In merito al ritiro della quota sociale, la causa è stata vittoriosa, poiché le condizioni del ritiro non erano date. L'attore, tuttavia, non ha potuto validamente impugnare la delibera a conferma del recesso dal suo contratto di servizio, poiché in quel momento non figurava più iscritto in qualità di socio. La sentenza comprova l'importanza che può assumere la lista dei soci nel contesto di controversie fra i soci. I soci possono tentare di ricorrere, se del caso, ai mezzi dei provvedimenti cautelari.



W. Liebau

Luther.

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E REINTEGRAZIONE OBBLIGATORIA DEL LAVORATORE

Con la sentenza 59/21, la Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità dell'art. 18 co. 7 secondo periodo dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/70) - così come modificato dall'art. 1 co. 42 lettera b), della legge 92/12 - nella parte in cui stabilisce che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, "possa" facoltativamente e non "debba" obbligatoriamente applicare la tutela reintegratoria. Nello specifico, la Corte afferma che il carattere meramente facoltativo della reintegra non risulterebbe essere in armonia con il sistema sanzionatorio delineato dalla c.d. riforma Fornero e violerebbe il principio di eguaglianza. Tale disarmonia e diseguaglianza sarebbero, infatti, determinati dalla previsione di rimedi ingiustificatamente diversificati (uno obbligatorio e l'altro facoltativo) tra licenziamento disciplinare e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pur nell'analogia ipotesi di manifesta insussistenza del fatto. Inoltre, il criterio distintivo adottato dal legislatore sarebbe affetto da irragionevolezza intrinseca, dal momento che la disciplina sarebbe sprovvista di criteri applicativi idonei a orientare il potere discrezionale del giudice di disporre o meno la reintegrazione. La declaratoria di illegittimità costituzionale garantisce, pertanto, la natura di extrema ratio del licenziamento, evitando che si traduca in un insindacabile arbitrio del giudice.



S. Hein



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: IL PERMESSO SINDACALE UTILIZZATO PER FINALITÀ DIFFORMI NON SEMPRE GIUSTIFICA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La Corte di Cassazione, con la sentenza 6495/21, ha affermato che, ai sensi dell'art. 30 della l. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle relative riunioni. L'utilizzo di tali permessi per finalità diverse comporta una assenza dal servizio che può giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, l'astratta rilevanza sotto il profilo disciplinare della condotta del lavoratore colpevole non esime dal verificare, in concreto, la sua gravità e il suo rientrare eventualmente nell'ambito della giusta causa di licenziamento. La valutazione di proporzionalità è da demandarsi ad un giudice. E nel caso di specie, il licenziamento per giusta causa del dirigente sindacale è risultato sproporzionato analizzando la condotta addebitata e quella risultata dall'esito dell'istruttoria svolta. Al dirigente sindacale era stato, infatti, contestato di essersi arbitrariamente assentato dal lavoro, avendo svolto durante la fruizione del permesso sindacale attività non inerenti a quella per la quale il permesso era stato concesso. Ma era emerso che il lavoratore, pur non avendo partecipato ad alcuna riunione sindacale, aveva comunque svolto attività riconducibili al suo mandato. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, correttamente i giudici di merito avevano annullato il licenziamento intimato al dirigente sindacale, ritenendo la condotta contestagli rientrante tra quelle punibili con una sanzione conservativa.



V. De Luca



E. Cannone

 **DE LUCA & PARTNERS**
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone | elena.cannone@delucapartners.it

PAGINA

6

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: L'IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI IN ITALIA

L'Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative (Provvedimento 15.01.21 e Circolare 3/E/2021) in tema di digital tax italiana (ISD). Pertanto, a decorrere dal 1.01.20, i ricavi da servizi digitali prestati attraverso un'interfaccia digitale che comportano la creazione di valore da parte di utenti localizzati in Italia scontano l'ISD. In particolare, sono ricompresi (i) i servizi di veicolazione di pubblicità mirata, (ii) le interfacce multilaterali che agevolano l'interazione tra gli utenti o la fornitura di beni e servizi, e (iii) la trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati dall'uso di un'interfaccia. L'ISD è dovuta da tutti gli esercenti attività d'impresa ovunque residenti (società, enti commerciali e non commerciali e persone fisiche svolgenti attività imprenditoriale), che nell'anno solare antecedente abbiano contestualmente conseguito, singolarmente o a livello di gruppo: (i) ricavi ovunque realizzati superiori a 750 milioni di Euro; e (ii) ricavi da servizi digitali realizzati in Italia di almeno 5,5 milioni di Euro. L'ISD è dovuta nella misura del 3% dei ricavi, al lordo dei costi per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette. Il versamento è dovuto entro il 16.05.21 e la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.06.21.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

GERMANIA: AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, PROROGATO QUADRO TEMPORANEO

Il Ministero Federale delle Finanze e le Autorità fiscali superiori dei Länder hanno prorogato il quadro temporaneo di varie agevolazioni fiscali al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi generata dal Coronavirus. L'obiettivo è in particolare quello di migliorare la liquidità.

Le imprese che dimostrino di essere economicamente danneggiate direttamente e in misura non irrilevante possono presentare fino al 30.06.21 domanda di dilazione - generalmente senza interessi - del pagamento delle imposte esigibili entro il 30.06.21 (imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società di capitali e imposta sul valore aggiunto). Fino al 30.09.21 le autorità si astengono dall'esecuzione forzata delle imposte esigibili entro il 30.06.21. Le sanzioni per ritardo di pagamento possono essere rimesse.

Inoltre fino al 31.12.21 le imprese colpite, esponendo le circostanze, possono presentare domanda di riduzione degli importi di acconto per l'imposta sul reddito e l'imposta sul reddito delle società di capitali e domanda di riduzione della base imponibile dell'imposta sulle attività di impresa (per il calcolo del relativo acconto). A tal fine non dovrebbero essere applicati requisiti rigorosi. Ad esempio, le domande non dovrebbero essere respinte perché il valore dei danni subiti non può essere dimostrato dettagliatamente.



A. Pensavecchio

STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFERAvv. e RAin Anna Pensavecchio | a.pensavecchio@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA IN FUNZIONE DELL'INCREMENTO DEL VALORE AZIENDALE

Con l'art. 110 del D.L. 104/20 è stata riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa (materiali, immateriali e partecipazioni), esistenti nel bilancio in corso al 31.12.19. È possibile optare per la rivalutazione sia civilistica sia fiscale, con gli effetti fiscali (es. ammortamento) a partire dall'esercizio successivo e, dal quarto esercizio successivo, per quanto riguarda le plusvalenze. La rivalutazione fiscale dei beni è subordinata al pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% del valore della rivalutazione. Cogliendo, inoltre, la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione con un'imposta sostitutiva pari al 10%, si può procedere alla distribuzione di tale riserve senza alcun'altra imposizione fiscale in capo alla società. Oltre agli effetti fiscali nel breve periodo e all'aumento della solidità patrimoniale, la rivalutazione può avere effetti positivi sulla valutazione aziendale. Particolare significato ha la normativa per il settore energetico (in primis il fotovoltaico), dato che permette di ottimizzare i flussi di cassa a seguito del risparmio fiscale generato dalla rivalutazione. La riduzione dell'impatto fiscale genera flussi aggiuntivi che permettono in ogni caso di generare un maggior valore complessivo dell'attività. L'eventuale cessione dell'azienda, sia attraverso uno share deal (cessione di partecipazioni) che un assets deal (cessione di azienda), beneficerà dei flussi aggiuntivi di liquidità generati dal risparmio complessivo di imposte dirette.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dott. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it

Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it



C. Andreatta



S. Andreasi

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: NOVITÀ IN MATERIA DI VIDIMAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Dall'8 marzo scorso è possibile, per le società, procedere in via autonoma alla vidimazione virtuale del formulario di identificazione dei rifiuti, in alternativa alla tradizionale modalità di vidimazione da parte degli sportelli camerali.

L'introduzione del nuovo strumento rileva ai fini della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti in quanto la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'art. 258 del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/06, recentemente modificato dal D.Lgs. 116/20) costituisce reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La novità, che si inserisce nell'ambito degli interventi attuativi della recente riforma al Codice dell'Ambiente, consiste in un primo, ad oggi temporaneo, passo verso il processo di dematerializzazione delle scritture ambientali e di semplificazione dell'attività delle imprese in materia di gestione dei rifiuti.

Difatti, salvo diverse disposizioni, la vidimazione virtuale sarà applicata come misura transitoria nell'attesa dello sviluppo completo e della piena operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RenTRI), previsto dal T.U. Ambiente, e dei relativi Decreti Ministeriali che individueranno le modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti.



R. Di Vieto



D. Ghedi

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Roberta Di Vieto | roberta.di.vieto@studiopirola.com

Avv. Daniele Ghedi | daniele.ghedi@studiopirola.com

PAGINA

8

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: NEO-RESIDENTI E PARTECIPAZIONI ESTERE

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, dopo essere state residenti all'estero per almeno nove degli ultimi dieci periodi d'imposta, possono beneficiare del regime opzionale di cui all'art. 24bis del TUIR, che consente, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva forfetaria (100.000 Euro per ciascun periodo d'imposta), di limitare l'imposizione diretta, indiretta e successoria ai soli redditi e cespiti di fonte italiana. In merito a tale disciplina, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 12/E del 18.02.21, ha chiarito che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni ovvero di titoli non partecipativi in/di società estere possono rientrare in tale regime, al di là delle limitazioni specifiche inerenti alle partecipazioni qualificate, a condizione che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano. La qualifica di reddito estero (perciò incluso nel regime sostitutivo) viene, invece, mantenuta qualora vengano sottoscritti contratti: (i) di gestione individuale del portafoglio con intermediari italiani, aventi un mandato di gestione discrezionale delle attività finanziarie depositate all'estero, (ii) di amministrazione delle attività finanziarie, ove l'intermediario italiano amministri le attività depositate all'estero secondo gli ordini del cliente, (iii) di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti, ove l'intermediario italiano non abbia potere di movimentare direttamente le attività finanziarie depositate all'estero.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: GLI ADVANCE PRICE AGREEMENTS PER LA DEFINIZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO

L'art. 31ter del DPR 600/73 permette alle imprese multinazionali di stipulare accordi preventivi (c.d. Advance Price Agreements) con l'Amministrazione finanziaria, al fine di definire, in contraddittorio, i metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento secondo l'"arm's length principle".

Gli accordi, se unilaterali, vincolano le parti per il periodo d'imposta della stipula e per i quattro successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli stessi accordi. È prevista, inoltre, a partire dal 1.01.21, la facoltà di avvalersi dell'efficacia retroattiva, estendibile a tutti i periodi d'imposta antecedenti e per i quali non siano ancora decorsi i termini di accertamento, a condizione che: (i) le circostanze di fatto e di diritto rimangano le stesse; (ii) non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

La stessa efficacia retroattiva è applicabile anche agli accordi bilaterali e multilaterali, purché ne sia fatta apposita richiesta e vi sia il consenso delle autorità competenti degli Stati esteri. Al fine di accedere a tali secondi accordi è, tuttavia, richiesto il pagamento di una fee, parametrata al fatturato complessivo del gruppo.



G. Doneddu

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

PAGINA

9

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGO PER LE SOCIETÀ DI SEGNALARE I PROPRI TITOLARI EFFETTIVI AL REGISTRO DELLE IMPRESE

La legge italiana antiriciclaggio obbliga le società di capitali e le persone giuridiche private, quali fondazioni e associazioni, a comunicare al Registro delle Imprese ("RI") le informazioni identificative dei propri titolari effettivi ("TE"), ossia le persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente o il suo controllo.

Le informazioni (nome, cognome, data di nascita, residenza e altro) sono iscritte nel RI e sono consultabili dal pubblico, tranne quando il TE sia minore o incapace o la pubblicità lo esponga a rischi di alcuni gravi reati. L'obbligo non è ancora operativo, ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto la bozza di decreto attuativo che fisserà la deadline per la comunicazione al RI. Il decreto è all'esame della Corte dei Conti, ma è realistico che venga emanato nel corso del 2021. Anche a causa della complessità delle norme italiane, l'identificazione del TE può risultare gravosa e time-consuming, soprattutto nel caso di gruppi internazionali o società controllate da fondi di investimento.

È opportuno che le società si attrezzino in anticipo per adempiere agli obblighi di comunicazione ed evitare le sanzioni applicabili in caso di omissione e le eventuali ulteriori conseguenze negative.



F. Dotti



F. Seri

K&L GATES

Avv. Fabrizio Dotti, Partner Banking & Asset Finance |
fabrizio.dotti@klgates.com

Avv. Francesco Seri, Associate Banking & Asset Finance |
francesco.seri@klgates.com

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: GIUSTA CAUSA DI RECESSO IN CASO DI TENTATIVO DELL'AGENTE DI STORNO DEI COLLABORATORI DEL PREPONENTE

Con la sentenza 6915/21, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il recesso per giusta causa esercitato dalla preponente nei confronti dell'agente che, in costanza di rapporto, aveva contattato altri collaboratori del preponente nel tentativo di indurli a intraprendere una nuova attività imprenditoriale nello stesso settore merceologico, anche a prescindere dal fatto che lo storno non si fosse poi in concreto realizzato. Nelle motivazioni, la Corte ha sostenuto la violazione dell'art. 1746 c.c., norma che impone all'agente l'obbligo di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede, e quindi di astenersi dal porre in essere comportamenti pregiudizievoli per il preponente, tali da ledere il rapporto fiduciario. Sulla base di un orientamento costante che applica in via analogica l'art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia, la Cassazione ha, poi, precisato che il vincolo fiduciario nel rapporto tra preponente e agente assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, e ciò in ragione della «maggiore autonomia di gestione» della prestazione resa dall'agente «per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali». Ne consegue che nel rapporto di agenzia basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell'agente, come nel caso di specie, in cui è stato sufficiente accertare il mero tentativo di storno dei collaboratori del preponente per ritenere fondata la giusta causa di recesso.



F. Toffoletto



V. Rovere

 lus Laboris Italy Global HR Lawyers
Toffoletto De Luca Tamajo

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |
sft@toffolettodeluca.it
Avv. Valentina Rovere, Associate |
sft@toffolettodeluca.it

GERMANIA: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA PER LA PERDITA DEI DIRITTI DI VENDITA

L'attore della controversia in esame operava come agente per i prodotti della marca "X" di una società tedesca, controllata responsabile della vendita dei prodotti di marca della società capogruppo straniera. Dopo che quest'ultima aveva trasferito i diritti di vendita del marchio "X" a una società non appartenente al gruppo con effetto a decorrere dal 31.08.19, la controllata tedesca ha risolto il contratto di agenzia con l'attore per giusta causa in data 27.06.19 con effetto a decorrere dal 31.08.19. L'agente ha chiesto il risarcimento dei danni in sede giudiziaria a causa della riduzione del periodo di preavviso di sei mesi. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Monaco di Baviera I. L'attore è ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Monaco di Baviera, che con ordinanza del 26.10.20 (R.G. 7 U 4016/20) ha reso noto all'attore che il ricorso in appello non avrebbe avuto successo. A giudizio della Corte di Appello di Monaco di Baviera, la perdita dei propri diritti di vendita del marchio venduto decisa dalla capogruppo costituisce una giusta causa per risolvere il contratto di agenzia della controllata senza preavviso; a tale riguardo, è solo necessario che la controllata non abbia alcun controllo sulla decisione della capogruppo e che la perdita dei diritti di vendita non fosse prevedibile per un lungo periodo di tempo. Secondo il parere della Corte non si configura una riduzione del periodo di preavviso, in quanto si tratta di una risoluzione per giusta causa senza preavviso.



R. Budde

C/M/S

Law . Tax

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

PAGINA
11

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: TELEMARKETING – IL GARANTE ITALIANO SANZIONA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI PER 4,5 MILIONI DI EURO

Con provvedimento n. 112 del 25.03.21, una nota società di telecomunicazioni è stata sanzionata dal Garante per la protezione dei dati personali per aver realizzato pratiche di telemarketing aggressivo. Centinaia di interessati, infatti, a partire dal 2018 hanno segnalato insistenti contatti telefonici indesiderati a scopo promozionale ad opera della società e della sua rete di vendita.

La decisione è pervenuta in seguito a una complessa istruttoria, all'esito della quale sono state contestate all'azienda diverse violazioni, fra cui: l'assenza di controlli nel procedimento di raccolta dei dati dei potenziali clienti; l'acquisizione di liste di contatto da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, che non avevano raccolto il consenso per la comunicazione dei dati a terzi; l'assenza di trasparenza nelle modalità di attivazione, esecuzione e disattivazione del servizio di richiamata; l'assenza di misure di sicurezza dei sistemi che garantiscano la compliance rispetto alle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.

Il Garante ha quindi comminato una sanzione di 4.501.868 Euro pari al 5% del massimo edittale, in linea con i recenti provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di telemarketing.



N. Martini

Rödl & Partner

Avv. Nadia Martini, Partner | nadia.martini@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: DIGITAL SERVICES TAX: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate - con la Circolare del 2321, n. 3/E - ha reso chiarimenti in merito al funzionamento dell'imposta sui servizi digitali (cd. "Digital Services Tax"), introdotta dalla Legge di bilancio 2019. Sono soggette al pagamento dell'imposta:

- a) le imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di Euro;
- b) che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di Euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali: (i) veicolazione di pubblicità mirata; (ii) messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti, favorendone l'interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi; (iii) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Con la circolare in parola, l'Agenzia ha fornito indicazioni per l'individuazione della platea dei soggetti interessati dall'imposta, con specifico riferimento delle soglie dimensionali, nonché è stato approfondito l'ambito di applicazione oggettivo, con particolare riferimento al contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati ad imposta. Infine, l'Agenzia ha reso chiarimenti anche in merito alla geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia, alle modalità di determinazione della base imponibile, agli obblighi di identificazione, versamento, dichiarazione e fruizione di eventuali rimborsi.



R. De Pirro

MORRI
ROSSETTI

Dott.ssa Roberta De Pirro | Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

PAGINA
12

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: DIRITTO DEI BREVETTI NEL SETTORE DELLE CALZATURE: IL CASO BIRKENSTOCK

Con una recente sentenza del Tribunale di Parigi (29.01.21) è stato definito il pluriennale scontro giudiziario tra due importanti colossi della filiera delle calzature in materia di proprietà intellettuale. L'oggetto del contendere verteva sulla possibilità, da parte del gruppo Birkenstock, di considerare quale marchio brevettabile un fondo con un disegno particolare sul battistrada della suola in sughero. In tale contesto, la società tedesca ha convenuto in giudizio la italiana Goldstar-Valleverde, la quale utilizza da anni la medesima tipologia di suola. All'esito del giudizio, il Tribunale di Parigi ha confermato quanto già stabilito, inter alia, anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 2018, ovvero che le caratteristiche del disegno in questione non ne consentono la brevettabilità; ne consegue, quindi, la possibilità di utilizzo anche da parte di altri player del mercato calzaturiero, non potendosi attribuire a tale suola un vero e proprio carattere distintivo. Più precisamente, la brevettabilità del disegno in questione è stata esclusa tenendo conto che la peculiarità del segno esteriore esclude che il consumatore medio sia in grado di risalire all'impresa creatrice del prodotto in ragione di tale disegno figurativo. Questa decisione ha posto così fine ad un lungo contenzioso che si era consumato nei Tribunali di molti Stati europei e che costituisce ora una pietra miliare per ciò che attiene ai rapporti del diritto brevettuale nell'ambito del settore delle calzature.



D. Bracchi



M. Secchi



Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it
Avv. Marco Secchi | marco.secchi@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: LIBERTÀ DI PANORAMA E DRONI

È lecito fotografare edifici con un drone e condividere le foto su internet o sfruttarle in qualunque altro modo? Dipende. A rilevare è anche il diritto d'autore: se, come è spesso il caso, l'edificio è un'"opera", allora la foto è una riproduzione riservata all'autore. Il diritto tedesco riconosce un'eccezione per "edifici collocati stabilmente in corrispondenza di strade, piazze o sentieri pubblici." È lecito fotografare tali edifici dall'esterno e le immagini sono sfruttabili liberamente, ossia non solo per scopi privati, v. § 59 UrhG (legge tedesca sul diritto d'autore). Ciò è conforme all'art. 5 co. 3 lett. h della Direttiva 2001/29/CE. Il diritto d'autore italiano non prevede una tale eccezione, tuttavia taluni aspetti di rilevanza pratica sono disciplinati nel Codice dei beni culturali. L'eccezione dal diritto d'autore è sostanzialmente giustificata, ma anche limitata, dalla "natura pubblica" dell'opera. Le foto scattate con un drone sono coperte da questa "libertà di panorama"? Il Tribunale ordinario di Francoforte sul Meno ha deciso positivamente nel caso di scatti così eseguiti del ponte fluviale "Lahntalbrücke Limburg", adducendo che il concetto di "natura pubblica" deve mantenersi al passo con il progresso tecnologico (LG Frankfurt a.M., 2-6 O 136/20, sentenza passata in giudicato). Decisione molto discussa poiché i droni, come risaputo, possono essere sfruttati in molti modi. Per il diritto d'autore a rilevare non è solo la tecnica ma anche come e dove vengono scattate le foto.



K. Bott



RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com

APPALTI

ITALIA: TURBATIVA D'ASTA NEGLI APPALTI PUBBLICI: CRESCE L'ATTENZIONE SUGLI STRUMENTI PER LA LOTTA ALLA COLLUSIONE

Il termine “collusione” negli appalti pubblici è riferibile a varie forme di accordi segreti ed illegali posti in essere da più operatori economici con l’obiettivo di falsare una procedura di gara.

Nell’ordinamento italiano, tali condotte, oltre ad integrare una fattispecie di reato (c.d. “turbativa d’asta”, art. 353 c.p.), costituiscono altresì una possibile causa di esclusione da una procedura di gara (nell’accezione dei “gravi illeciti professionali”, art. 80 del codice dei contratti pubblici). Tale possibilità, del resto, è conforme a quanto prevede la direttiva 2014/24/UE, che annovera esplicitamente la collusione tra i motivi di esclusione facoltativi di un operatore (art 57).

Per garantire una corretta applicazione di tale principio, in data 18.03.21, è stata pubblicata la Comunicazione 2021/C91/01 “sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti le modalità di applicazione del relativo motivo di esclusione”. La Comunicazione mira a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti, da un lato, sollecitando gli Stati membri a sviluppare metodi per scoraggiare, rilevare e affrontare la collusione; dall’altro, promuovendo la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili degli appalti pubblici e quelle garanti della concorrenza.



A. Romano

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano | segreteria@sattaromano.it
www.sattaromano.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

La seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11123/21, depositata il 23.03.21, si è occupata del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/00, il quale punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La fattispecie normativa presuppone, pertanto, l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e non va, quindi, confusa con la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 9 co. 1 D.Lgs. 471/97. Per la Suprema Corte è necessario un quid pluris a contenuto commissivo, consistente nell’occultamento o nella distruzione dei documenti contabili, laddove la loro tenuta è obbligatoria per legge e questi sono stati effettivamente istituiti. Mentre la fattispecie dell’omessa tenuta di scritture contabili costituisce un mero illecito amministrativo.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät

BRANDSTÄTTER

Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI IN CASO DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ ESERCITATA DAL CURATORE

La Corte di Cassazione è tornata sull'argomento della quantificazione dei danni nelle cause sulla responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 della legge fallimentare. La quantificazione del danno imputabile agli amministratori è un tema che in passato è stato ampiamente dibattuto, soprattutto perché i diversi criteri di calcolo via via presi in considerazione potevano condurre a risultati significativamente diversi tra loro e quindi a una sostanziale disparità di trattamento a seconda di quello scelto nel caso specifico dal giudice. Con l'ordinanza n. 9458/21 la Corte di Cassazione ha confermato che è anche possibile determinare il danno in questione nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, tuttavia solo quale parametro per una liquidazione equitativa del danno e purché il curatore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e indicato le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo e quindi ad una quantificazione specifica e puntuale del danno da risarcire (nel caso di specie, da un lato vi erano state delle operazioni con le quali il patrimonio della società era stato sostanzialmente svuotato e dall'altro la documentazione contabile resa disponibile per il fallimento dagli amministratori era insufficiente).



S. Grigoli



G. Mancini

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigoli |
stephan.grigoli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

GERMANIA: METODO "MONTE CARLO" PER TUTTI? OBBLIGHI FALLIMENTARI RIENTRANO IN VIGORE DAL 1° MAGGIO

Gli amministratori hanno il compito di monitorare continuamente gli sviluppi che potrebbero mettere in pericolo la continuità dell'esistenza della società e, se necessario, di avviare misure di ristrutturazione. La legge non fornisce agli amministratori alcuna guida dettagliata su come i dirigenti debbano adempiere a tale obbligo. La "continuità dell'esistenza" si riferisce ovviamente alla solvibilità, compresa quella futura: l'orizzonte di previsione dovrebbe essere di almeno da uno a due anni. Una pianificazione aziendale affidabile con numerose ipotesi è indispensabile all'uopo. Alcuni richiedono tecniche di scenario e persino simulazioni "Monte Carlo" per questo scopo. C'è da sperare che la giurisprudenza elabori presto degli standard praticabili per le PMI.

Come riferito, l'obbligo di depositare l'istanza di fallimento in caso di insolvenza e sovraindebitamento è stato sospeso, in determinate condizioni fino al 30.04.21 - il legislatore non ha previsto un'ulteriore proroga della sospensione. Dal 1.05.21 si applicherà di nuovo il normale programma di obblighi, compresa la responsabilità personale e il rischio penale. Chiunque non abbia utilizzato l'ultimo anno per ristrutturare in modo sostenibile la propria azienda e, se necessario, adattare il modello di business, potrebbe ora trovarsi in una situazione difficile, anche se nessuna "ondata di insolvenza" passerà sulla Germania.



A. Seitz



F. Sali

MADER STADLER FISCHER

STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. |
f.sali@mader-stadler.de

Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI INDIZI DI REATO

Con sentenza n. 8699, depositata il 29.03.21, la Corte di Cassazione ha stabilito che i termini di decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di emettere un avviso di accertamento potevano essere raddoppiati in presenza di indizi di reato anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore del D.L. 223/06. Questa sentenza apre seri dubbi in merito al rispetto del principio della "certezza del diritto" rispetto ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, era già scaduto il periodo di prescrizione ordinaria.



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@rplt.it

IVA E DAZI

ITALIA: IVA SU ACCORDI TRANSATTIVI

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 DPR 633/72, costituiscono prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere, quale ne sia la fonte.

La prestazione di servizi è quindi un'operazione soggetta ad IVA anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico. Sono quindi rilevanti, ai fini IVA, le somme corrisposte in conseguenza di accordi transattivi sottoscritti dalle parti con l'intenzione di rinunciare a contenziosi pendenti. Il nesso di sinallagmaticità funzionale, rinvenibile dagli impegni reciprocamente assunti, conferma infatti il carattere novativo degli accordi, con conseguenza rilevanza, agli effetti dell'IVA, delle somme corrisposte.



S. Amoroso

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso |
stefano.amoroso@studioamoroso.it

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: IL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA/RAMO DI AZIENDA

Il contratto di affitto di azienda/ramo di azienda è molto utilizzato nel mercato retail, soprattutto nell'ambito dei centri commerciali ma anche nei centri città. La peculiarità di questo contratto che, diversamente dal contratto di locazione, è poco regolamentato nell'ordinamento italiano, risiedono nel fatto che il godimento del bene immobile è solo un elemento dell'oggetto del contratto. L'oggetto del contratto è infatti più ampio, essendo rappresentato dall'azienda e/o da un ramo di essa, intesa quale universalità di beni volti all'esercizio di una attività produttiva. In particolare, nell'azienda retail, un elemento essenziale è il diritto di subingresso nell'autorizzazione commerciale mediante la quale il concedente l'azienda concede all'affittuario il diritto di poter subentrare -pro tempore- nell'esercizio dell'attività, subordinatamente al possesso, in capo a quest'ultimo, dei requisiti di legge. Il subentro non è automatico ma avviene dietro presentazione di apposita documentazione all'amministrazione competente. Il contratto di affitto, pur essendo meno regolamentato e più flessibile della locazione per disciplinare i rapporti fra concedente e affittuario, presenta tuttavia una importante peculiarità che riguarda i rapporti di lavoro. L'art. 2112 del codice civile italiano prevede infatti che, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Occorre pertanto fare molta attenzione a questo profilo e disciplinarlo accuratamente nel contratto, facendosi assistere da un legale esperto in materia.



G. Comparini



E. Knickenberg
-Giardina

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale

Avv. Giulia Comparini | gcomparini@cocuzzaeassociati.it
Rechtsanwältin – Avv. Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).